**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

*** *** ***

**Oggetto**: Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento riunite nell'interesse del Sig. Barone Massimiliano – R.G. 6007/2020

**Gestore della Crisi:** Dott.ssa Esterina Littardi

**G.D.**: Dott.ssa Anna Maria Rossi

*** *** ***

***INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI PER LA COMPOSIZIONE***

***DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO***

***EX ART. 7 L. N. 3/2012 come modificata dalla L. 176/2020***

Il Sig. Barone Massimiliano nato a Bologna il 20.5.1965 (C.F. BRNMSM65E20A944J) residente a Casalecchio di Reno (BO) via del Lavoro n. 33, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura a margine del presente atto, dai sottoscritti Avv. Alessia Tarlazzi, (c.f. TRL LSS 72R48 B249B pec: alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it) ed Avv. Piero Bennasciutti (c.f. BNN PRI 72A18 F288L- pec: pierobennasciutti@ordineavvocatibopec.it) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessia Tarlazzi in Medicina (BO) via Libertà, 61; fax n. 051 6970482;

**PREMESSO CHE**

- ✓ pende la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo coi creditori) nell'interesse di Barone Massimiliano sub RG 6007/2020 Vol. Sovr. assegnata al G.D. Dott.ssa Anna Maria Rossi;

- ✓ nelle more decedeva il padre del debitore;

- ✓ peraltro, in data 25.12.2020 entrava in vigore la riforma della L. 3/2012 per effetto della L. 176/2020 che ha convertito il D.L. n. 137/2020, immediatamente entrata in vigore ex art. 2 Legge cit. anche per le procedure pendenti come nel caso che ci occupa;

- ✓ alla luce di quanto sopra, si rende necessario modificare/integrare la proposta di accordo avanzata dal Sig. Barone Massimiliano, come peraltro previsto dalla legge n. 176/2020 (art.3);

- ✓ il G.D., a seguito di istanza degli infrascritti difensori, revocava il decreto di fissazione dell'udienza di omologa del 13.4.2021 e assegnava termine di giorni 90 per il deposito della presente integrazione della proposta di accordo corredata da relazione di fattibilità e attestazione del gestore della crisi.

Tutto ciò premesso, il Sig. Barone Massimiliano, come sopra rappresentato e difeso

**ESPONE QUANTO SEGUE**

Riproponiamo seppur succintamente il contenuto della proposta presentata dal Sig. Barone Massimiliano da intendersi qui richiamata

- il debito oggetto della domanda di composizione della crisi ha natura squisitamente erariale – previdenziale e sorge nel 2001, allorquando il Sig.

Massimiliano Barone, era socio ed amministratore unico di G.T.S. S.r.l. (esercente il commercio di materiale elettronico) ora cancellata, che in origine era società in accomandita semplice;

- l'ingente debito tributario si consolidava in esito ad una verifica fiscale relativa agli anni di imposta 1999 – 2000 (prima della trasformazione) cui conseguiva la notifica di n. 2 avvisi di accertamento, rispettivamente n. 795020200490 e n. 795013100493, basati sul recupero a tassazione, con conseguenti sanzioni, di costi deducibili e IVA indetraibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, oltre a maggiori imposte accertate a fini IRPEF;
- seguiva un lungo contenzioso tra il debitore e l'Erario, giunto fino al giudizio di legittimità, che vedeva soccombente il Sig. Barone sicché il debito veniva arruolato dall'Agente per la Riscossione;
- per il principio di trasparenza pertanto i debiti derivanti da tale verifica ricadevano anche in capo al Sig. Barone Massimiliano quale socio accomandatario ed amministratore;
- si precisava inoltre che il debitore aveva ricoperto il ruolo di amministratore presso la società Max Italia Srl (P.IVA 02550981209) posta in liquidazione con atto del 28.3.2017 a ministero Notaio Dott. Bonoli Pietro rep. 21086 del 28.3.2017, allorquando il Sig. Barone Massimiliano veniva nominato liquidatore (cfr. visura -doc. 2);
- per mero scrupolo si evidenzia che la Max Italia srl in liquidazione è inattiva da tempo e concluso il giudizio pendente avanti il Tribunale di Bologna verrà cancellata dal Resgistro delle Imprese;
- il Sig. Barone Massimiliano è **amministratore unico** della Arredo Luce S.r.l.

con sede in via Sant'Isaia n. 30, in Bologna (p.iva03593891207), avente ad oggetto commercio al dettaglio di articoli e complementi di arredo, lampadari e articoli d'illuminazione, con un compenso attuale di Euro 1.000,00= mensili; mentre dall'anno 2021 il compenso sarà di Euro 15.000,00= annui per consentire la fattibilità dell'accordo proposto, come già deliberato.

- Il debitore precisava che, a seguito degli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate dir. prov. di Ferrara e di Bologna, aventi ad oggetto la rideterminazione dei redditi di Max Italia Srl e dei soci, si instauravano due contenzioni tributari avanti la CTP di Ferrara (causa sub RG 267/2019) e avanti la CTP di Bologna, pretese divenute esecutive:
- pende inoltre il giudizio RG N. 18682/2019 avanti il Tribunale di Bologna – G.U. Dott. Marconi relativo all'accertamento della responsabilità professionale della commercialista che curava la contabilità della società Max Italia s.r.l. in liquidazione, nonché della società Pori s.r.l.s..
- al riguardo va precisato che il giudizio di cui al punto precedente è in riserva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti. Le convenute hanno contestato la responsabilità civile e Generali Assicurazioni, in particolare, ha eccepito la perdita dell'indennizzo e l'inoperatività della garanzie, come descritto nella relazione del legale che si produce (doc.31). Allo stato, pertanto, si escludono possibilità transattive volte a definire il contenzioso in tempi rapidi.
- Sussistono pertanto tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per la proposizione del ricorso ex art. 7 L. 3/2012 e ss. modd., la cui udienza di omologa verrà fissata dal Tribunale in esito al deposito della presente integrazione corredata da relazione particolareggiata del gestore nominato Dott.ssa Esterina Littardi.

§§§§§

La presente integrazione della proposta di accordo nell'interesse di Barone Massimiliano contiene i seguenti paragrafi:

1) Sul contenuto della proposta di accordo di ristrutturazione del debito come modificata

2) Sulla valutazione degli immobili oggetto di disposizione testamentaria

3) Comparazione tra l'accordo di ristrutturazione proposto dal Sig. Barone Massimiliano e l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio

4) Sul necessario raggiungimento della percentuale del 60% per accedere alla procedura di composizione della crisi

*****

## 1) SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO COME MODIFICATA

Nelle more della procedura è venuto a mancare il Sig. Barone Emilio, padre del debitore per COVID SARS 19, sicché si è reso necessario verificare se l'evento determinava una variazione delle condizioni economiche – patrimoniali del Sig. Barone Massimiliano, al fine di informare i creditori per poter esprimere un voto informato.

Con testamento olografo del 16 aprile 2020 il *de cuius* disponeva del proprio patrimonio, istituendo eredi universali la moglie, Signora Biagini Clementa, i figli Vittorio e Licia e istituendo il figlio Barone Massimiliano legatario, attribuendogli una quota del patrimonio in sostituzione di legittima. Più precisamente, a quest'ultimo veniva legato in sostituzione di legittima il diritto di abitazione della casa posta in

Casalecchio di Reno (BO) via del Lavoro n. 33, oltre ad una quota di denaro pari ad Euro 2.000,00=, dando atto dell'aiuto economico prestato nel pagamento di ingenti debiti in vita.

Il testamento veniva pubblicato in data 2.3.2021 a Ministero Notaio Dott. Jacopo Marin (doc.28).

Gli eredi e il legatario hanno già prestato acquiescenza alla successione rinunciando a qualsivoglia azione di impugnazione e/o azione di riduzione, di talché la situazione economico- patrimoniale del debitore (e degli altri eredi) si è cristallizzata.

Attraverso tale dichiarazione, i legittimari chiamati all'eredità hanno la possibilità di dichiarare al Notaio di rinunciare ad ogni azione /pretesa verso coeredi o terzi in ordine ad eventuali lesioni della loro quota di legittima intervenuta con donazione in vita o testamento.

Al Sig. Barone Massimiliano è stato attribuito in sostituzione di legittima il diritto di abitazione sull'immobile sito in Casalecchio di Reno via del Lavoro n. 33, ove lo stesso già viveva, che in ragione della tabella sotto riportata elaborata dall'Agenzia delle Entrate ha un valore pari ad Euro 143.000,00=, ciò in considerazione del valore attribuito al compendio immobiliare di cui al testamento, come descritto dal perito Dott. Antonello Serra nella relazione allegata (doc.30) e come meglio si esporrà.

Il sig. Barone continuerà a vivere nell'immobile e sarà la madre, sig.ra Biagini, a sostenere le spese per la conduzione e la manutenzione dell'immobile stesso e, ove occorrer possa, ad aiutare economicamente il figlio Massimiliano, come da dichiarazione già consegnata al gestore della crisi.

Si riporta di seguito la tabella dei coefficienti, e quindi dei valori dei diritti di usufrutto (nonché uso ed abitazione) e, rispettivamente, nuda proprietà:

| Età del beneficiario | Coefficiente | Valore Usufrutto % | Valore N. Proprietà % |
|---|---|---|---|
| *da 0 a 20* | *9500* | 95,00 | 5,00 |
| *da 21 a 30* | *9000* | 90,00 | 10,00 |
| *da 31 a 40* | *8500* | 85,00 | 15,00 |
| *da 41 a 45* | *8000* | 80,00 | 20,00 |
| *da 46 a 50* | *7500* | 75,00 | 25,00 |
| *da 51 a 53* | *7000* | 70,00 | 30,00 |
| *da 54 a 56* | *6500* | 65,00 | 35,00 |
| *da 57 a 60* | *6000* | 60,00 | 40,00 |
| *da 61 a 63* | *5500* | 55,00 | 45,00 |
| *da 64 a 66* | *5000* | 50,00 | 50,00 |
| *da 67 a 69* | *4500* | 45,00 | 55,00 |
| *da 70 a 72* | *4000* | 40,00 | 60,00 |
| *da 73 a 75* | *3500* | 35,00 | 65,00 |
| *da 76 a 78* | *3000* | 30,00 | 70,00 |
| *da 79 a 82* | *2500* | 25,00 | 75,00 |
| *da 83 a 86* | *2000* | 20,00 | 80,00 |
| *da 87 a 92* | *1500* | 15,00 | 85,00 |
| *da 93 a 99* | *1000* | 10,00 | 90,00 |

Per quanto riguarda il Sig. Barone Massimiliano si è preso in considerazione il valore di mercato attribuito dal Dott. Serra in perizia, pari ad Euro 220.000,00= e si è applicato il coefficienti del 65% in ragione della fascia di età del debitore.

Veniva inoltre attribuita al debitore la somma di Euro 2.000,00= che sin da ora, come meglio si esporrà, viene messa a disposizione della procedura di composizione della crisi.

Quanto al suddetto diritto di abitazione, disciplinato dall'art. 1022 e ss. c.c., occorre rilevare che trattasi di diritto reale di godimento strettamente personale, impignorabile, insequestrabile e come tale insuscettibile di esecuzione forzata. Come noto nemmeno può essere ceduto a terzi.

E’ di tutta evidenza che, ai fini del giudizio di convenienza della presente proposta rispetto alla ipotesi liquidatoria, si è proceduto alla determinazione della quota di legittima che sarebbe spettata al Sig. Barone Massimiliano ai sensi dell’art. 542 C.C..

L’asse ereditario, epurato delle donazioni dirette e indirette in favore del Sig. Barone Massimiliano (doc.29), è così composto:

**COMPENDIO IMMOBILIARE Euro 282.500,00=**

**DENARO Euro 420.000,00=**

**Per un totale di Euro 702.500,00=.**

Nella successione testamentaria la legge prevede delle quote di riserva per alcune categorie di eredi, detti legittimari (coniuge, figli e ascendenti), e una porzione della quale il *de cuius* può disporre liberamente, detta quota disponibile (artt. 536-572 cod. civ.).

Se i figli sono più di uno, agli stessi spetta ½ del patrimonio come sotto riportato nell’elaborato grafico.

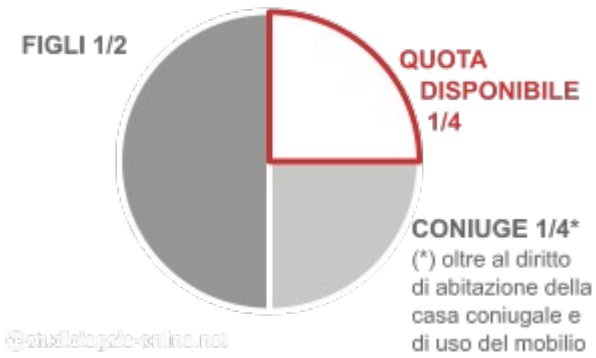


Dal tenore del testamento si può ritenere che la quota disponibile pari a **1/4** sia stata devoluta dal Sig. Barone Emilio al coniuge superstite, Signora Biagini Clementa, oltre alla quota di legittima ex lege a lei spettante.

Nel caso che ci occupa, la quota di legittima attribuibile a ciascun figlio è pari a 1/6 che in termini monetari (ovvero sommando il valore di mercato degli immobili relitti con il denaro) si traduce in Euro 117.083,33= cadauno, sempre tenuto conto della valutazione espressa dal perito Dott. Serra in ordine ai cespiti e alle giacenze di denaro.

Il Sig. Barone Massimiliano, come emerge anche nel testamento, è sempre stato sostenuto economicamente dal padre, fin dagli anni '90 allorquando originava l'indebitamento verso l'Amministrazione finanziaria a seguito degli accertamenti effettuati sulla società GTS SAS di cui era socio accomandatario.

**Da ultimo**, il Sig. Barone Emilio, come anche descritto nella proposta di accordo in atti, aiutava economicamente il figlio a seguito della separazione dalla moglie, estinguendo il mutuo con BPER; pagando personalmente parte delle cartelle di pagamento emesse da ADE R per INPS e per l'acquisto delle quote di Arredo Luce possedute da Bettini Monica.

Inoltre, il Sig. Barone Emilio ha messo a disposizione del figlio la somma di Euro 70.000,00= al fine di poter risanare la posizione debitoria, effettuando il bonifico alla moglie posto che era già ricoverato e non si sarebbe potuto recare dal Notaio per il deposito delle somme destinate alla massa dei creditori (cfr doc.29).

Come noto, infatti, è la Sig.ra Biagini Clementa a fornire la garanzia ex art. 8 L. 3/2012.

Detto importo deve intendersi in conto di legittima, come risulta dalla scrittura privata sottoscritta da tutti gli eredi, già consegnata al gestore della crisi.

Viste le disposizioni testamentarie e le donazioni ricevute dal debitore, ne discende che non sussiste alcuna lesione della quota di legittima del Sig. Barone Massimiliano, il quale si vede attribuire una quota del patrimonio del padre addirittura superiore rispetto a quella attribuibile per legge e di maggior entità rispetto a quella dei fratelli che, con la dichiarazione di acquiescenza, hanno però già rinunciato ad ogni pretesa di riduzione delle disposizioni testamentarie.

Il valore attribuito al diritto di abitazione della casa di Via del Lavoro n. 33 e 31 in Casalecchio di Reno (BO) ove vive il debitore, pari ad Euro 143.000,00= risulta *ex se* nettamente superiore alla quota di legittima come sopra calcolata.

## 2) SULLA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA

A seguito della morte del Sig. Barone Emilio, il debitore (e gli altri eredi) hanno conferito incarico al Dott. Antonello Serra, noto stimatore del Tribunale di Bologna, di procedere alla valutazione dei beni oggetto della massa ereditaria, attribuendo loro il più probabile valore di mercato.

I beni sono i seguenti:

- piena proprietà di **appartamento e autorimessa posti in Casalecchio di Reno**, via del Lavoro n. 33 e 31, così censito: Catasto Fabbricati foglio 22 particella 874, sub 8 graffato particella 878, Cl. A/3 e sub 22, Cat. C/6;

- proprietà per ½ **Cantina** posta in via Mazzini n. 2/3 Bologna, così censita: Catasto Fabbricati foglio 206, particella 166, sub 118, Cat. C/2

- proprietà per ½ **negozio** posto in Lido degli Estensi Comacchio (FE) viale Dante n.1, così censito Catasto Fabbricati foglio 69, particella 428, sub 6, cat. C/1

- proprietà per ½ **abitazione e terreni rurali** in via Croce snc, località Santa Croce , Comune Ceppaloni (BN), così censiti Catasto Fabbricati foglio 26, particella 485, area rurale; foglio 23, particella 124, bosco alto, foglio 23 particella 150, seminativo arbor,; foglio 23, particella 189, seminativo arbor.; foglio 26, particella 1, seminativo arbor.; foglio 26, particella 5, sub.2.

I beni sono pervenuti ai chiamati all'eredità con testamento olografo in data 16 aprile 2021, come si è detto, pubblicato in data 2.3.2021.

Il tecnico ha descritto, nell'allegata relazione, in modo dettagliato lo stato di fatto degli immobili, evidenziandone per ciascuno la superficie, lo stato di conservazione e il valore di mercato, effettuando un'apposita indagine di mercato, attraverso beni comparabili, per condizioni e caratteristiche simili, ubicati nelle zone oggetto di valutazione (Comune di Casalecchio di Reno, Lido degli Estensi, Comune di Ceppaloni).

In particolare, il Dott. Serra ha preso come riferimento atti di compravendite avvenute nel corso degli ultimi mesi dalla data di stima. Per completezza si rinvia al riguardo alla relazione (doc.30).

Quanto al calcolo del più probabile valore di mercato dei beni, il Dott. Serra precisa:

a) appartamento ed autorimessa posti in Via del Lavoro n. 33 e n. 31 in Casalecchio di Reno (BO) Euro 220.000,00= (intera proprietà)

b) cantina in via Mazzini n. 2/3 a corpo Euro 7.500,00= (quota 50%)

c) negozio in Viale Dante n. 1, Lido degli Estensi- Comacchio (FE) Euro 50.000,00= (quota 50%)

d) abitazione e terreni rurali Euro 50.000,00= (quota 50%)

Il complessivo valore dei beni risulta dunque pari ad Euro 282.500,00=.

Il Dott. Serra precisa (cfr. doc. 30 pg. 5) che: ***gli importi si riferiscono ai valori di mercato all'attualità, in piena proprietà e liberi da vincoli; nel caso di vendita di quote ogni bene dovrà essere analizzato in funzione delle specificità evidenziate.***

Quanto al valore di realizzo, il tecnico ha tenuto conto dei tempi tecnici necessari per avviare una procedura esecutiva individuale (o una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quale la liquidazione volontaria del patrimonio ex lege n. 3/2012), dei costi della procedura medesima e soprattutto della necessità di un giudizio di divisione, oltre ai tempi per la liberazione degli immobili.

Senza contare le incertezze derivanti dall'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID 19 che ha sospeso (o dichiarato inefficaci) le procedure che hanno ad oggetto la casa principale del debitore.

Nel caso che ci occupa, occorre tener conto della valutazione dei cespiti in caso di vendita coattiva prevista dalla L. 3/2012 in tema di liquidazione del patrimonio, posto che il gestore della crisi deve fornire ai creditori e al Tribunale un parere di convenienza della proposta avanzata dal debitore rispetto alla ipotesi liquidatoria, così come previsto dall'art. 8 della L. 3 cit. come modificata dalla L. 176/2020.

## 3) COMPARAZIONE TRA L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO DAL SIG. BARONE MASSIMILIANO E L'IPOTESI ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Fermo quanto sopra e ribadita l'assenza di una lesione della quota di legittima in capo al Sig. Barone Massimiliano, si ritiene comunque opportuno dedicare il presente paragrafo alla comparazione tra la proposta di accordo coi creditori come modificata in termini migliorativi e integrata in ragione delle recenti novità normative, e l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio.

L'unica variazione del patrimonio del debitore suscettibile di valutazione economica è costituita dal legato sull'immobile di via del Lavoro n. 33 e n. 31 in Casalecchio di Reno ove vive il debitore e della somma di Euro 2.000,00=. Si osserva infatti che l'impegno prestato dal padre a sostenere tutte le spese di mantenimento e conduzione della casa in cui vive il debitore è stato oggi assunto dalla madre, sig.ra Clementa Biagini come da dichiarazione già rilasciata al Gestore.

Per quanto riguarda la massa dei creditori, la sola somma di Euro 2.000,00= può essere conferita in favore dell'attivo della procedura – come effettivamente avviene- poiché, come già evidenziato, il diritto di abitazione è diritto reale personalissimo, incedibile, insequestrabile e non può essere oggetto di esecuzione forzata.

Ciò posto, va evidenziato altresì che, in caso di liquidazione del patrimonio e/o esecuzione individuale da parte dei creditori sulla quota del Sig. Barone Massimiliano, non si potrebbe prescindere da un (ipotetico) giudizio di divisione, di talché il valore suindicato subirebbe un ulteriore forte deprezzamento della quota medesima.

La decurtazione sarebbe pari almeno al 30%, in linea con la prassi seguita dai Giudici della sezione IV° nell'ambito delle procedure esecive e fallimentari, col rischio di ulteriori ribassi in caso di vendita competitiva deserta ed addirittura di esito negativo dopo tre incanti con successiva restituzione del bene al debitore, per effetto della recente riforma ex lege n. 59/2016 (c.d. decreto banche) convertito dalla L. 119/2016.

Inutile poi rappresentare i costi del giudizio di divisione volontaria della quota, necessariamente preceduta dalla fase di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità.

I procedimenti ex artt. 784 e ss C.C. vengono solitamente delegati ai Notai e le modalità di vendita seguono le disposizioni di cui agli artt. 570 e ss. Cp.C. (vendita competitiva all'asta), i cui costi elevati gravano sul realizzo in prededuzione a scapito della massa dei creditori.

Parimenti dicasi per i compensi professionali legali afferenti l'assistenza tecnica nel procedimento de quo, compensi che calcolati sulla scorta dei vigenti parametri ex DM 55/2014 sono indicati in oltre Euro 20.000,00=.

Alla luce di quanto sopra esposto, è di palmare evidenza la conveniente della proposta formulata dal Sig. Barone Massimiliano rispetto alla ipotesi liquidatoria ex art. 14 e ss. L. 3/2012 come modificata.

Da ultimo e per mero scrupolo ricordiamo che già il gestore della crisi nella propria relazione del 23.12.2020 cui si rinvia per completezza aveva già evidenziato (cfr. Doc. 27 pg. 20 e ss.) la convenienza della proposta di ristrutturazione dei crediti rispetto alla liquidazione del patrimonio del Sig. Barone Massimiliano.

La presente proposta di accordo di composizione della crisi pone a disposizione della procedura risorse attive per Euro 132.000,00= così composte:

- ✓ Euro 95.000,00= già depositate presso il Notaio Dr. J. Marin;
- ✓ Euro 2.000,00= a titolo di legato in favore del Sig. Barone Massimiliano;
- ✓ Euro 35.000,00= da corrispondere in 5 anni.

Non sono previste classi di creditori.

La durata dell'accordo sarà di 5 anni e prevede il seguente cronoprogramma dei pagamenti:

- ✓ Euro 95.000,00= in unica soluzione entro 30 giorni dalla omologa dell'accordo (somma già disponibile presso il Notaio Dott. Marin);
- ✓ Euro 2.000,00= entro entro 30 giorni dalla omologa dell'accordo;
- ✓ Euro 7.000,00= entro il 31.12.2021;
- ✓ Euro 7.000,00= entro il 31.12.2022;
- ✓ Euro 7.000,00= entro il 31.12.2023;
- ✓ Euro 7.000,00= entro il 31.12.2024;
- ✓ Euro 7.000,00= entro il 31.12.2025.

Merita un breve inciso anche il profilo patrimoniale inerente le quote della Arredo Luca SRL che il debitore possiede per il 99%, come descritto nella proposta in atti.

Come già detto si tratta di società neo costituita che può contare solo sulla forza lavoro e sull'attività personale del socio ed amministratore Sig. Barone Massimiliano.

Si tratta di una realtà imprenditoriale che produce modesti utili e che può contare solo sull'impegno profuso dal Sig. Barone che non solo si occupa della amministrazione ma anche in prima persona della vendita, non avendo personale dipendente.

In altre parole non si tratta di una società "strutturata" per cui il valore della sue quote è del tutto irrisorio (cfr relazione del Dott. Tosini prodotta agli atti) e pressoché ipotetico visto che difficilmente potrebbero trovare collocazione sul mercato.

Le suddette quote, invece, unitamente al grande impegno profuso dal socio, consentono al debitore di percepire un compenso che gli permette di vivere, di contribuire al mantenimento delle figlie e di mettere a disposizione della procedura parte del compenso medesimo al fine di rispettare il cronoprogramma di esecuzione dell'accordo come sopra indicato e già verificato dal gestore della crisi.

E' evidente, pertanto, che la vendita della quote dell'Arredo Luce s.r.l. nell'ambito della presente procedura concorsuale risulterebbe da una parte contraria ai principi ispiratori la L. 3/2012 (che sono quelli di consentire al debitore di avere gli strumenti per ripartire, per cui avere entrate sufficienti a mantenere se ed il proprio nucleo famigliare e l'esdebitazione per quella parte dei debiti non pagati) e dall'altra addirittura dannosa per la massa, perché il debitore nei prossimi cinque anni metterà a disposizione dei proprio creditori (grazie al proprio lavoro) somme ben superiori al valore (che si ribadisce è più ipotetico che reale) delle quote della società Arredo Luce s.r.l.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che l'istituto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con i crediti ex lege 3/2012 per giurisprudenza del Tribunale di Bologna consente di escludere dall'attivo alcuni beni, purché la proposta risulti sempre più conveniente rispetto alla ipotesi liquidatoria per i creditori concorsuali (si veda Trib. Bologna, reclamo 24.5.2018), il ricorrente reitera la richiesta già contenuta nel ricorso di non vendere le quote della società Arredo Luce

s.r.l di sua proprietà al fine di poter mettere a disposizione dei propri creditori, grazie al suo lavoro, la somma annua di euro 7.000,00 per cinque anni.

Parte dell'attivo destinato ai creditori viene infatti messo a disposizione grazie ai proventi del debitore, amministratore unico della società, posto che la vendita coattiva delle quote risulterebbe addirittura penalizzante per la massa, oltre a cagionare l'interruzione della attività svolta dal Sig. Barone.

La presente proposta è dunque migliorativa rispetto alla precedente, prevedendo un maggior apporto di finanza.

A riprova di quanto sopra e al fine di fornire ai creditori un immediato raffronto tra i due istituti, si riporta di seguito una tabella che fornisce la comparazione tra accordo coi creditori e liquidazione del patrimonio.

| **Possibile attivo da destinare alla Procedura** | **In caso di accordo** | **In caso di liquidazione del patrimonio** |
|---|---|---|
| Quote della società Arredo Luce s.r.l. di proprietà del debitore | 35.000,00 (generate dalla quota del compenso messo a disposizione della massa dei creditori) | 12.613,00 (valutazione quote con metodo misto) – 30% base d'asta per vendita competitiva = 8.829,10 |
| Diritto di abitazione | 0 | 0 |
| Somme a titolo di legato | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Somme messe a disposizione da un terzo | 95.000,00 | 0 |
| **TOTALE** | **132.000,00** | **10.829,10** |

Il che si traduce nelle seguenti percentuali di soddisfacimento

| **Creditori** | **Credito da cartella** | **% in caso di accordo** | **% in caso di liquidazione** | **Credito al 02.11.2019** | **% in caso di accordo** | **% in caso di liquidazione** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amm. Fin. Bologna | 148.321,06 | 26,93 | 2,21 | 260.862,71 | 16,63 | 1,36 |
| Amm. Fin. Ferrara | 339.097,63 | 26,93 | 2,21 | 529.940,92 | 16,63 | 1,36 |
| INPS | 2.800,00 | 26,93 | 2,21 | 2.800,00 | 16,63 | 1,36 |
| **Totale** | **490.218,79** | | | **793.603,63** | | |

*****

Peraltro, per effetto dell'entrata in vigore della L. 176/2020 che ha parzialmente riscritto la L. 3/2012, sono state introdotte importanti modifiche all'istituto dell'accordo di ristrutturazione del debito coi creditori disciplinato dagli artt. 7 e ss..

L'art. 4 ter comma 2 del Decreto Legge n. 137/2020 convertito nella L. 176/2020 le disposizioni entrano immediatamente in vigore e sono applicabili anche alle procedure già pendenti.

Si rende quindi opportuno un breve esame del novellato art. 12 della L. 3/2012.

## 4) SUL NECESSARIO RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE DEL 60% PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Va poi rilevato che tra i presupposti, invariato anche a seguito della novella, vi è la necessità del raggiungimento del 60% dei consensi dei creditori per ottenere la omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ad opera del Tribunale adito. Il consenso dei creditori deve infatti raggiungere tale soglia, così come previsto dall'art. 11 della L. n. 3/2012.

Ed invero, i creditori coinvolti nel caso oggetto d'esame sono rappresentati dall'Agenzia delle Entrate di Bologna, dall'Agente della Riscossione ora Agenzia Entrate Riscossione e INPS.

Il necessario raggiungimento del *quorum* del 60% non è di per sé requisito sufficiente, dovendo i creditori manifestare tale consenso tacitamente (cd. silenzio-assenso) o espressamente.

Tra le più importanti novità previste dalla Legge n. 176/2020 vi è l'introduzione del comma 3 quater dell'art. 12 in tema di accordo, che di seguito si riporta integralmente: ***Il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11 comma 2, e quando anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.***

Per effetto dell'art. 2 dell'emendamento, tutte le norme "riscritte" della L. 3/2012 sono entrate immediatamente in vigore e spiegano effetti (retroattivi) anche in ordine alle procedure già pendenti.

Il **Decreto Ristori (D.L. 137/2020)** poi convertito con la **L. 176/2020 cit.** con l'introduzione di questa disposizione di modifica dell'art. 12 in tema di accordo, **ha anticipato le disposizioni del CCII in tema di sovraindebitamento** (sul concordato minore: la norma riproduce l'art. 80 comma 3 del CCII).

Ciò con l'evidente ratio di aiutare imprenditori (o ex imprenditori) e famiglie in difficoltà a superare lo stato di crisi – non a caso in piena emergenza da COVID 19 - e a poter usufruire del c.d. *fresh start* proprio delle procedure di composizione della crisi ex lege n. 3/2012, consentendo maggiori opportunità di definire le posizioni dei soggetti sovraindebitati non fallibili.

Con tale previsione viene espressamente previsto un potere sostitutivo del Giudice Delegato in materia di crediti erariali, il c.d. *cram down* d'ufficio.

Una recentissima applicazione del principio è contenuta nel decreto del

Tribunale di La Spezia del 14.1.2021, nel quale il Giudice Delegato ha convertito ipso iure in voto positivo il voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla proposta di accordo avanzata dal debitore.

Due sono le condizioni legali richieste ai fini dell'applicazione della norma: a) il voto deve essere decisivo ai finni dell'esito delle votazioni; b) la proposta di accordo deve contenere un maggior soddisfacimento della massa dei creditori rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Condizioni entrambe che, astrattamente, ricorrono anche nel caso che ci occupa.

Sul punto è utile riportare un passaggio del decreto di omologa 21.1.2021 suindicato: *...il legislatore impone all'Amministrazione Finanziaria l'adesione alle proposte di composizione giudiziaria della crisi ...che consentono la migliore soddisfazione possibile del credito erariale in raffronto a qualsiasi altra alternativa giudiziaria concorsuale.*

Per l'effetto, la relazione particolareggiata del Gestore, recependo i nuovi profili di contenuto introdotti dalla L. 176/2020, contiene la chiara indicazione che la proposta avanzata dal Sig. Barone Massimiliano, grazie all'apporto di finanza di soggetti terzi – garanti ex art. 8 L. cit. – assicura un soddisfacimento per l'Amministrazione Finanziaria più conveniente rispetto alla ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore (che ricordiamo oggi è insuscettibile di esecuzione e/o di vendita su base competitiva per le ragioni sopra indicate) oltre ad assicurare il miglior soddisfacimento del credito oggetto di ristrutturazione per i creditori e in particolare per l'Amministrazione Finanziaria titolare di credito con privilegio generale mobiliare.

Si producono con numerazione progressiva rispetto al ricorso: 28) copia verbale pubblicazione testamento a ministero Notaio Dott. Marin; 29) copia ricognizione di donazione indiretta; 30) copia relazione di stima Dott. Antonello Serra; 31) relazione del Legale sulla vertenza tra Max Italia srl in liquidazione, soci, consulente ed Assicurazioni Generali; 32) relazione integrativa Gestore e suo allegato.

Bologna, li 29 aprile 2021

Avv. Alessia Tarlazzi

Avv. Piero Bennasciutti

BENNASCIUTTI PIERO
2021.05.11 15:44:55
CN=BENNASCIUTTI PIERO
C=IT
2.5.4.4=BENNASCIUTTI
2.5.4.42=PIERO
RSA/2048 bits